ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 155 del 30 giugno 2021

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 938/2021 DEL 23/06/2021 PROT. N. 0150422

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA:
A) SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO
B) SERVIZIO PER IL BENESSERE ANIMALE NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELL'ATENE0 PAG. 1

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 938/2021 DEL 23/06/2021 PROT. N. 0150422

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA:
A) SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO
B) SERVIZIO PER IL BENESSERE ANIMALE NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELL'ATENEO

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento del Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo emanato con D.R. 813 del 31/07/2015;

la delibera del Comitato di Gestione del Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo del 16/02/2021, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Centro;

- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 15/06/2021 e del 21/06/2021, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo;

DECRETA

Articolo 1
(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo)

1. Viene emanata, come approvate dagli Organi citati in premessa, la modifica dell'art. 8, comma 1, del Regolamento di funzionamento del Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza: a) servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro b) servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 813 del 31/07/2015, come di seguito riportato:
   "All'interno del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro sono previste tre Unità Specialistiche:
   a) Prevenzione e Protezione, che svolge funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi della normativa vigente;
   b) Medicina del Lavoro che svolge funzioni di Medico competente, ai sensi della normativa vigente;
   c) Fisica Sanitaria che svolge funzioni di Esperto Qualificato Radioprotezione e di Esperto in Fisica Medica, ai sensi della normativa vigente".

Articolo 2
(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3
(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto a decorrere dal 01/07/2021.

Bologna,

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)
f.to digitalmente

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA:

A) SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO

B) SERVIZIO PER IL BENESSERE ANIMALE NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELL'ATENEO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Servizi)

Articolo 4 (Rapporti con le Strutture di Ateneo)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi)

Articolo 6 (Presidente)

Articolo 7 (Comitato di Gestione)

CAPO III - SERVIZI

Articolo 8 (Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro)

Articolo 9 (Organizzazione del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro)

Articolo 10 (Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo)

Articolo 11 (Organizzazione del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo)

CAPO IV - GESTIONE E RISORSE

Articolo 12 (Gestione)

Articolo 13 (Risorse)

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. Ai sensi dello Statuto di Ateneo, in particolare dell'art. 25 comma 2 "Altre Strutture di Ateneo", è istituito il CENTRO DI ATENEO PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA:

A) SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO

B) SERVIZIO PER IL BENESSERE ANIMALE NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELL'ATENEO, d'ora in avanti "Centro".

2. Confluiscono nel Centro le attività e funzioni del Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria, costituito con Decreto Rettorale rep. n. 30 prot. n. 887 del 08/01/2007, del Servizio Veterinario Centralizzato per la protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali, istituito con Decreto Rettorale rep. n. 1304 prot. n. 36222 del 16/06/2005, del Comitato per il benessere degli animali, istituito con Decreto Rettorale rep. n. 525 prot. n. 34896 del 13/06/2014 e del Comitato Etico Scientifico per la sperimentazione animale, istituito con Decreto Rettorale rep. n. 1961 prot. n. 62546 del 05/12/2008.

Articolo 2 (Finalità)

1. Nel rispetto dei principi statutari, in particolare dell'art. 2.7 Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e di lavoro, il Centro è la struttura deputata alla promozione e alla realizzazione delle attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro nell'ambito delle strutture di Ateneo e delle attività finalizzate alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici, nonché didattici, da parte delle strutture dell'Ateneo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Articolo 3 (Servizi)

1. Il Centro si articola in due Servizi corrispondenti al Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro e al Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.
2. Per ogni Servizio sono individuati un Responsabile e un Comitato tecnico, così come previsto al successivo CAPO III, articoli 9 e 11.
3. Il Responsabile del Servizio coordina e assicura il funzionamento del Servizio stesso,

sovrintende alle sue attività e assicura altresì una costante informazione al datore di lavoro, collaborando con gli uffici preposti dell'Amministrazione generale, in ordine alle azioni che impattano sugli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al benessere degli animali, ferme restando le prerogative attribuite dalla vigente normativa alle specifiche figure responsabili nella materia. Il Responsabile di Servizio esercita altresì le funzioni delegategli dal Presidente del Centro.

4. Il Comitato tecnico:
   a) definisce gli interventi strategici annuali e pluriennali del Servizio e li trasmette al Presidente del Centro ai fini della programmazione delle spese;
   b) pianifica l'attività tecnica e/o di servizio mediante l'adozione di specifici programmi;
   c) vigila sulla corretta realizzazione dei programmi e degli interventi.
5. Ciascun Servizio può dotarsi di un proprio regolamento operativo e può mantenere la propria denominazione anche nei rapporti con l'esterno, fermo restando il richiamo a quella del Centro.

Articolo 4 (Rapporti con le Strutture di Ateneo)

1. Il Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro si raccorda con le singole strutture dell'Ateneo per la gestione dei servizi di supporto e, dove nominati, si avvale della rete degli Addetti Locali per la sicurezza presso ogni struttura, di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di Ateneo e rispetto ad essi costituisce un punto di riferimento e di raccordo.
2. Il Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo supporta il personale coinvolto nelle attività di sperimentazione o che utilizzano animali ai fini scientifici e didattici all'interno di strutture dell'Ateneo e si raccorda con i vari stabilimenti, allevatori, fornitori e utilizzatori, esterni o interni all'Ateneo, nonché con i referenti individuati dalle strutture interessate.
3. I due Servizi, per assicurare i necessari adempimenti normativi, possono disporre protocolli attuativi, da applicarsi a tutte le Strutture dell'Ateneo, definiti d'intesa con il Rettore.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

a) Presidente;

b) Comitato di Gestione.

Articolo 6 (Presidente)

1. Il Presidente del Centro è designato dal Rettore, tra professori di adeguata competenza in servizio presso l'Ateneo, e coincide di norma con il Responsabile del Servizio di cui all'art. 9 comma 1.
2. Il Presidente:
   a) ha la rappresentanza istituzionale nei rapporti esterni e con i terzi;
   b) nomina, fra i Responsabili dei due Servizi in cui si articola il Centro (il Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro e il Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo), un Vice Presidente che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento;
   c) individua i fabbisogni e propone il budget al Comitato di Gestione nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione e la ripartizione dello stesso fra i due Servizi;
   d) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con Dipartimenti e Scuole, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
   e) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
   f) presiede e convoca il Comitato di Gestione;
   g) è responsabile delle funzioni di gestione dei servizi TA con i poteri del privato datore di lavoro con riguardo ai poteri di direzione, specificazione e vigilanza sulla base di quanto indicato nel regolamento di organizzazione dell'Ateneo;
   h) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Comitato di Gestione, sottoponendoli al Comitato stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
   i) svolge ogni azione necessaria alla realizzazione dei piani e programmi deliberati dal Comitato di Gestione;
   l) delega i Responsabili di Servizio all'adozione di atti ricompresi nelle proprie competenze.

Articolo 7 (Comitato di Gestione)

1. Il Comitato di Gestione è composto da:
   a) il Presidente del Centro, che lo presiede;
   b) i responsabili dei due Servizi di cui all'art. 3;

c) 2 componenti individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Presidente del Centro, fra professori, ricercatori e personale tecnico - amministrativo in servizio presso l'Ateneo, con competenze qualificate. Essi durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

2. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, ove individuata, l'unità di personale di cui all'art. 12, comma 3.
4. Il Comitato di Gestione:
   a) formula al Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la proposta di budget preventivo e le proposte di riporto e riassegnazione economie;
   b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità e la piena attuazione della programmazione delle attività;
   c) approva la ripartizione del budget fra le Sezioni, in coerenza con gli indirizzi approvati dagli Organi Accademici;
   d) individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi;
   e) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Ateneo;
   f) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
   g) ha facoltà di proporre modifiche al presente Regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO III - SERVIZI

Articolo 8 (Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro)

1. All'interno del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro sono previste tre Unità Specialistiche:
   a) Prevenzione e Protezione, che svolge funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi della normativa vigente;
   b) Medicina del Lavoro che svolge funzioni di Medico competente, ai sensi della normativa vigente;
   c) Fisica Sanitaria che svolge funzioni di Esperto Qualificato Radioprotezione e di Esperto in Fisica Medica, ai sensi della normativa vigente.

2. Per ogni Unità Specialistica può essere individuato un coordinatore gestionale con compiti di raccordo funzionale delle istanze e dell'organizzazione dei servizi tecnico amministrativi nell'ambito delle indicazioni del Responsabile del Servizio. Il coordinatore è individuato dal Direttore Generale in accordo con il Presidente del Centro di norma fra il personale tecnico dell'Università di Bologna assegnato al Servizio di idonea qualifica e professionalità. Per l'Unità Specialistica di Prevenzione e Protezione il coordinatore coincide con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) designato dal Rettore sulla base della normativa vigente.
3. Al Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro spettano i compiti di cui alla normativa vigente in materia di promozione e realizzazione delle attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro nell'ambito delle Strutture dell'Ateneo nonché all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa europea, dalla vigente legislazione italiana e dai contratti di lavoro di categoria, in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, di protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (R.I.) e non Ionizzanti (N.I.R.) e di sorveglianza sanitaria; esso opera a favore di tutte le strutture dell'Ateneo, e del personale dipendente dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna o ad esso equiparato e di chi, a vario titolo, frequenti l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

   In particolare, il Servizio:

   a) promuove e concorre a realizzare, con i competenti Uffici e Servizi dell'Ateneo, nell'ambito dei valori cui l'Ateneo si ispira, il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro nelle diverse strutture dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, concorrendo anche al contenimento dell'impatto ambientale delle attività svolte dalle diverse articolazioni operative dell'Ateneo;
   b) svolge, per conto dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, le funzioni che le disposizioni normative attribuiscono al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico Competente, all'Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica di radioprotezione, al Medico per la sorveglianza medica di radioprotezione e all'Esperto in Fisica Medica per la sorveglianza fisica delle esposizioni mediche;
   c) gestisce e aggiorna l'archivio contenente tutte le informazioni collegate alle attività di cui alla precedente lettera b), nell'osservanza delle vigenti norme in materia di privacy;

d) assicura la protezione anche al personale dipendente o ad esso equiparato, dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna che presta stabilmente la sua opera in altre Amministrazioni, ai sensi delle opportune intese con le Amministrazioni interessate;
e) promuove iniziative atte a sviluppare i temi di protezione, sicurezza e tutela della salute, nell'ambito dei programmi approvati dagli Organi di governo dell'Ateneo;
f) promuove iniziative atte a sviluppare i temi di protezione, e tutela ambientale, nell'ambito dei programmi approvati dagli Organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 9 (Organizzazione del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro)

1. Il Responsabile del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro coincide con il delegato del Rettore per la materia della sicurezza per gli ambiti consentiti dalla normativa e decade al cessare della carica del Rettore stesso.
2. Il Comitato tecnico del Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro è composto da:
   a) il Responsabile del Servizio, che lo convoca e presiede,
   b) i coordinatori gestionali delle tre Unità Specialistiche;
3. Alle riunioni del Comitato tecnico partecipano, senza diritto di voto, il Dirigente dell'Area Persone e Organizzazione o un suo delegato e il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica, o un suo delegato.
4. Nel rispetto delle autonomie decisionali delle figure previste espressamente dal D.Lgs. 81/08, dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D. Lgs. 187/00, il Dirigente dell'Area Persone e Organizzazione è sentito preventivamente dal Comitato tecnico, di cui al comma 2 del presente articolo, sulle decisioni inserite in relazioni tecniche o documenti di valutazione dei rischi, comportanti un riflesso sui temi dell'organizzazione e la gestione del personale con particolare riguardo alle azioni sulla formazione dei lavoratori, sul benessere psicologico e le connesse attività diagnostiche, al fine di assicurare un raccordo tra le decisioni stesse e le azioni conseguenti all'attuazione delle politiche del personale.
5. Il Responsabile del Servizio può inoltre invitare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico, senza diritto di voto, il delegato del Rettore alla disabilità e ulteriori tecnici assegnati al Servizio e/o competenti nelle materie trattate dal Comitato stesso.

Articolo 10 (Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo)

1. Il Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo opera a favore di tutte le strutture dell'Ateneo assicurando la consulenza scientifica ed il supporto amministrativo al personale Docente e Ricercatore che intenda utilizzare animali a fini scientifici o educativi, l'assistenza veterinaria agli animali ed il monitoraggio dei protocolli sperimentali approvati. Al Servizio spettano i compiti di cui alla normativa vigente in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ed educativi attribuiti al Veterinario designato, al Responsabile del benessere animale, all'Organismo preposto al benessere degli animali e al Comitato etico per la sperimentazione animale. Il Servizio in particolare ha competenza:

   a) sull'impiego di animali ai fini scientifici ed educativi presso tutti gli impianti e locali dell'Ateneo in cui sono allevati, tenuti o utilizzati e presso strutture esterne ad opera di personale dell'Ateneo che partecipi o coordini progetti con l'utilizzo di animali;

   b) sull'impiego degli animali ai fini scientifici presso le strutture dell'Ateneo con la partecipazione o il coordinamento di personale universitario per lo svolgimento di studi veterinari a scopi non sperimentali e di sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di medicinali veterinari.

2. Il Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo interviene inoltre rispetto alle procedure escluse dall'ambito di applicazione della normativa vigente in materia, laddove sia comunque previsto l'utilizzo di animali a fini scientifici.

3. In particolare sono compiti del Servizio:

   a) supportare il personale che si occupa degli animali relativamente alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;

   b) gestire ed aggiornare l'archivio dei progetti di ricerca esaminati ed il registro delle consulenze fornite in ordine alle attività di cui alle lettere seguenti, nell'osservanza delle vigenti norme in materia di privacy;

   c) consigliare lo stesso personale nei casi in cui sia possibile applicare i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

   d) promuovere l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali e informarlo costantemente sugli sviluppi tecnici e scientifici;

   e) definire e rivedere i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;

f) esprimere pareri motivati sui progetti di ricerca inclusi nell'ambito di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e loro eventuali successive modifiche, interfacciandosi con i responsabili dei progetti stessi e inoltrare le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca che richiedono una valutazione ministeriale;

g) esprimere parere etico-scientifico sull'impiego di animali in studi veterinari, clinici e zootecnici a scopi non sperimentali e di sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;

h) seguire lo sviluppo e l'esito dei progetti di sperimentazione animale tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

i) fornire consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti;

l) vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia e degli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee;

m) decidere se al termine delle procedure di esperimento o per qualsiasi eventuale interruzione delle stesse l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso;

n) esprimere parere in merito alla possibilità di riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure nonché in merito alla liberazione e reinserimento degli animali al termine delle procedure;

o) prescrivere le modalità per il benessere, la salute ed i trattamenti terapeutici degli animali.

4. Per i pareri di cui alle lettere f) ed g) del comma precedente il Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo si può avvalere della collaborazione di esperti, interni ed esterni, individuati in un apposito Albo di Ateneo e che operano in regime di riservatezza. La gestione dell'Albo è contenuta in un apposito disciplinare approvato dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato tecnico di Servizio.

Articolo 11 (Organizzazione del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo)

1. Il Responsabile del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo è designato dal Rettore fra i professori di adeguata competenza in servizio presso l'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

2. Il Responsabile del benessere animale è designato dal Rettore che lo individua nel Responsabile del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, oppure in altra persona di adeguata competenza che diviene anche componente del Comitato tecnico del Servizio. L'incarico ha di norma durata triennale ed è rinnovabile. Il Responsabile del benessere animale, ai sensi della normativa vigente in materia, vigila sulla corretta sistemazione e cura degli animali negli stabilimenti dell'Ateneo in coordinamento con i referenti di cui all'art. 4 comma 2.
3. Il Comitato tecnico del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo è denominato Comitato per il benessere degli animali, opera quale organismo preposto al benessere degli animali e quale Comitato etico per la sperimentazione animale, ai sensi della normativa vigente ed assolve le funzioni di cui all'art. 10 comma 3 lettere dalla c) alla l). Il Comitato è composto da:
   a) il Responsabile del Servizio, che lo convoca e lo presiede;
   b) uno o più Medici veterinari, designati dal Rettore secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   c) due membri scientifici designati dal Rettore d'intesa con il Responsabile del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo di adeguata competenza tecnico-professionale; essi durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente;
   d) il Responsabile del benessere e della cura degli animali, se individuato in persona diversa dal Responsabile del Servizio per il benessere animale nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo ai sensi del comma 2;
   e) può far parte del Comitato tecnico anche un membro esterno, designato dal Rettore tra persone di adeguata competenza tecnico-professionale; egli dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta consecutivamente. Tale designazione è eventuale e, pertanto, anche in mancanza di essa il Comitato tecnico è validamente costituito. La partecipazione avviene a titolo gratuito e non dà luogo a incarichi di collaborazione.
4. Il Responsabile del Servizio può inoltre invitare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico, senza diritto di voto, ulteriori tecnici assegnati al Servizio e/o competenti nelle materie trattate dal Comitato stesso.
5. Al Veterinario designato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ed educativi, spettano i compiti di cui all'art. 10, comma 3 lettere dalla m) alla o).

CAPO IV – GESTIONE E RISORSE

Articolo 12 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. All'organizzazione del Centro si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
3. Il Direttore Generale può individuare, d'intesa con il Presidente del Centro, direttamente tra il personale contrattualizzato un'unità che garantisca, con relativa e specifica responsabilità, un supporto qualificato per gli ambiti e la funzionalità propri del Centro, a diretto rimando del Presidente del Centro. Questo ruolo di responsabilità, laddove individuato, assicura le funzioni di segretario verbalizzante nel Comitato di Gestione e nei Comitati tecnici delle due Servizi.

Articolo 13 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:
   a) dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
   b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
   c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività;
   d) erogazioni liberali;
   e) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed è emanato con Decreto Rettorale che ne determina l'entrata in vigore.
2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie.

3. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente modificato dal momento dell'entrata in vigore di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi contenuta.

***